

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 7/2004

Roma, 4 giugno 2004

**Oggetto:** Trasparenza fiscale

SOMMARIO: 1. - IL QUADRO GENERALE 2. - L'AMBITO SOGGETTIVO 3. - L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE 4. - LA PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE 5. - L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE 6. - LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE 7. - GLI ACCONTI D'IMPOSTA 8. - LA RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' PARTECIPATA 9. - LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE AZIONARIA

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente circolare intendiamo informarVi delle principali novità per le società di capitali in relazione al regime di tassazione per trasparenza fiscale, contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2004, n. 101) recante “*Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi*”.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

## 1. - IL QUADRO GENERALE

E' prevista a favore di società di capitali partecipanti ad altre società di capitali, la possibilità di optare per la tassazione per “trasparenza” così come avviene attualmente per le società di persone. Tale metodo di tassazione consente di imputare il reddito a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Tale regime di tassazione “per trasparenza” è previsto anche a favore di soci persone fisiche nelle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria che abbiano un volume d'affari non superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale non superiore a dieci soci o a venti nel caso di società cooperative.

## 2. - L'AMBITO SOGGETTIVO

Per effetto dell'art. 1 del Decreto 23 aprile 2004, la tassazione per “trasparenza” può essere esercitata a condizione che la società partecipata e tutti i soci siano società di capitali residenti. Ogni società socia deve avere una percentuale di diritti di voto all'assemblea di cui all'art. 2346, codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Il regime di tassazione in questione può essere adottato anche dalle società non residenti purché gli utili distribuiti dalla società partecipata non siano soggetti a ritenuta ovvero la ritenuta applicabile sia suscettibile di rimborso integrale.

## 3. - L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'art. 4 del Decreto in commento dispone che l'opzione per la “trasparenza” deve essere esercitata oltre che dalla società partecipata anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opzione una volta esercitata deve essere trasmessa a cura della società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi d'imposta di sua efficacia secondo

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

modalità che dovranno essere indicate con provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta ed è rinnovabile entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione.

Decorso il triennio l'opzione deve essere riproposta entro il primo periodo d'imposta successivo.

Per effetto dell'art. 2 del provvedimento in esame, l'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata:

- a) abbia emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, codice civile (e cioè strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea degli azionisti);
- b) è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa ecc.);
- c) abbia optato per il regime di tassazione di gruppo (cosiddetto consolidato).

#### 4. - LA PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE

Se la società emette strumenti finanziari di cui all'art. 2346, codice civile, ovvero nel caso di mutamento della compagine sociale da cui deriva un mutamento delle percentuali di voto o di partecipazione agli utili tali da determinare la perdita di efficacia dell'opzione, il regime di tassazione in questione sarà privo di validità con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta della società partecipata in cui sono venuti meno i predetti requisiti. La società partecipata deve effettuare le relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che verranno determinate con apposito provvedimento da emanarsi a cura del Direttore dell'Agenzia.

Inoltre, l'opzione in parola perde efficacia:

- a) in caso di trasferimento all'estero della residenza della società partecipata;
- b) in caso di fusione o di scissione della società partecipata, salvo che l'opzione venga confermata da tutti i soggetti interessati ricorrendo i presupposti previsti dalla legge.

La tassazione per trasparenza non perde efficacia allorché la compagine sociale muta, ma restano invariati i requisiti di legge e cioè i requisiti soggettivi dei soci e le percentuali di partecipazione agli utili e al voto.

Le variazioni dei soci - che non determinano il venir meno dei presupposti di legge per la tassazione per trasparenza - implicano l'adempimento di determinate formalità. Infatti:

- in caso di cessione della partecipazione il socio deve comunicare, contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l'avvenuto esercizio dell'opzione;
- in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, l'obbligo di informazione compete alla società partecipata.

#### 5. - L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE

Il reddito della società partecipata è imputato ai soci in proporzione delle rispettive quote di

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

partecipazione agli utili nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata.

Per effetto dell'art. 7, comma 2, del Decreto in commento, le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci (nel medesimo periodo d'imposta relativo agli utili) in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro un determinato limite.

Il limite entro il quale sono imputate le perdite è costituito dalla quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile al socio:

- senza tener conto della perdita d'esercizio;
- considerando i conferimenti effettuati dai soci entro la data di approvazione del bilancio.

Se la perdita fiscale supera il limite indicato, la quota non imputata ai soci potrà essere utilizzata dalla società partecipata in diminuzione degli eventuali redditi di periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto secondo le regole previste dall'art. 84, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

### **6. - LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE**

Per effetto dell'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2004, la distribuzione di utili e riserve formati in corso di esercizi "trasparenti" non concorrono a formare reddito per i soci.

Tale disposizione si applica anche con riguardo alle distribuzioni avvenute successivamente ai periodi di efficacia del regime di tassazione per trasparenza, anche nel caso in cui i soci siano diversi da quelli a cui è stato imputato il reddito per trasparenza e, cioè anche nell'ipotesi in cui gli utili e le riserve siano attribuiti a nuovi soci.

### **7. - GLI ACCONTI D'IMPOSTA**

Nel primo periodo d'imposta relativo al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi riguardanti l'acconto d'imposta permangono anche in capo alla società partecipata. Nel caso in cui quest'ultima determini gli acconti da versare sulla base del metodo previsionale, dovrà determinare le imposte con riguardo al reddito che si sarebbe formato in assenza di esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono meno le condizioni per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale, la società partecipata deve effettuare il versamento dell'acconto d'imposta sulla base del metodo "storico" e cioè sulla base del reddito prodotto nell'esercizio precedente. Anche i soci dovranno integrare l'acconto qualora il regime di trasparenza abbia ridotto il loro carico fiscale.

### **8. - LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA**

Per effetto dell'art. 13 del Decreto in commento, la società partecipata è solidalmente

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

responsabile con i soci dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza. Tale responsabilità solidale non risulterebbe applicabile nei seguenti casi:

- a) quando il socio, dopo una corretta comunicazione da parte della società ha ommesso la dichiarazione del reddito da partecipazione;
- b) quando il socio ha ommesso il versamento delle imposte o lo ha eseguito in misura non corretta.

### **9. - LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE AZIONARIA**

Per effetto dell'art. 14 del Decreto in commento la trasparenza fiscale può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria alle seguenti condizioni:

- a) la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche residenti (anche se esercenti attività d'impresa), ovvero non residenti ma in tal caso la partecipazione deve essere relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- b) il numero dei soci non deve essere superiore a 10 o a 20 per le società cooperative;
- c) il volume dei ricavi della società partecipata indicati nella dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. A tal fine non si tiene conto dei corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli, quote, azioni, partecipazioni, strumenti finanziari ed obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti menzionati, l'opzione della trasparenza fiscale perde efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione nel caso di cui alla precedente lett. c). Diversamente, il regime di tassazione in discorso perderà efficacia a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b).

Inoltre, l'opzione perde efficacia nel caso di possesso o acquisto da parte della società trasparente di una partecipazione avente i requisiti previsti per l'esclusione della tassazione in caso di plusvalenza (*c.d. participation exemption*). Tuttavia, ciò non si verifica allorché la società abbia partecipazioni esenti per effetto di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi.

Per le società in esame si applicano, in quanto compatibili, le norme descritte nei precedenti punti.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli